

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2181

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, SOSPIRI, VALENSISE, PAZZAGLIA, BAGHINO, RALLO, LO PORTO, MARTINAT, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PARIGI, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI

Presentata il 18 ottobre 1984

Ordinamento del sistema pensionistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che presentiamo sulla riforma del sistema pensionistico costituisce un momento qualificante dell'azione politica, economica e sociale del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, tesa alla riaffermazione della dignità del lavoro in tutte le sue espressioni componenti.

La proposta si ispira fondamentalmente al concetto di previdenza come completamento naturale e legittimo del lavoro affinché il passaggio dall'attività alla quiescenza risulti armoniosamente ordinato per garantire la migliore continuazione dell'esistenza.

Ciò evidentemente non può conseguirsi attraverso una riduzione sostanziale e priva di ogni giustificazione dei livelli retributivi, stabilendo livelli massimi o tetti che vanificano il principio di corrispondenza con la contribuzione.

La proposta pertanto esclude ogni forma di limitazione alla prestazione previdenziale, lasciando all'idoneo strumento fiscale l'attuazione di una perequazione non a fini punitivi ma solo di giusto concorso alla spesa a norma dell'articolo 53 della Costituzione.

D'altro canto è proprio il richiamato principio di corrispondenza a denunciare l'odierna immorale sperequazione delle cosiddette pensioni d'annata. È infatti intollerabile che i pensionati subiscano contrazioni del potere reale d'acquisto pur avendo partecipato alla costituzione delle risorse da cui ottengono migliori trattamenti coloro che hanno la sorte di andare in pensione successivamente. Ma anche per questi ultimi nel giro di qualche anno verrà a riproporsi il torto oggi subito dai colleghi più anziani.

Unico metodo per superare una siffatta catena dell'ingiustizia è proprio lo azzeramento di tutte le situazioni ad un momento (quello di entrata in vigore della legge) e la progressione per il futuro attraverso una dinamica di automatismo quale disegna l'articolo 4 della presente proposta.

Circa l'età pensionistica osserviamo che non è accettabile che il lavoro debba essere deliberatamente prolungato oltre i limiti attualmente vigenti, salvo che sia il lavoratore con autonoma e responsabile decisione a continuare per un periodo di tempo limitato e con la previsione di un beneficio in sede di pensione non superiore comunque all'ultima retribuzione secondo quanto dispone l'articolo 5.

Né sembra lecito annullare le posizioni di quanti entrati in un settore di lavoro in cui è previsto il pensionamento anticipato (ci riferiamo particolarmente ai pubblici dipendenti) vedono poi cadere questa loro aspettativa. È bene rammentare che il pensionamento anticipato è collegato a varie problematiche (difficoltà di entrare in taluni posti specie per il superamento di non facili procedure concorsuali, trattamenti retributivi sostanzialmente meno vantaggiosi che per altre categorie, assunzione di responsabilità talora perseguibili anche dopo la definizione del rapporto) per cui lo stesso si rivela come mezzo sostanzialmente riequilibrativo. Una diversa previsione per l'avvenire può certo essere discussa: è peraltro conforme a giustizia che quanti oggi si trovano in servizio possano usufruire del precedente regime: a tal fine è diretto l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale d'altronde è consapevole della diversità esistente tra regime di lavoro e pensionistico, riflettendosi in questo secondo con la maggiore incidenza il principio della solidarietà sociale. Questo momento collettivo è ben presente nella proposta attraverso una serie di disposizioni che impongono il contributo di solidarietà a tutti i lavoratori iscritti a forme previdenziali, integrative, sostitutive o esonerative (articolo 2, secondo comma),

che prevedono il riscatto di periodi scoperti di assicurazioni (articolo 2) autorizzano il calcolo di contributi figurativi giusta le previsioni nell'articolo 26.

Ben diverso dal concetto di previdenza è quello di assistenza che oltrepassa il concetto di solidarietà: quest'ultima è affidata a meccanismi riequilibrativi tra le diverse categorie di lavoratori in adesione al principio del bene comune, mentre l'assistenza è compito essenziale dello Stato e fa capo, *lato sensu*, al concetto di « spesa pubblica ».

Mezzo sostanziale per impedire nel futuro le gravi difficoltà finanziarie nelle quali attualmente versa l'INPS è, da un lato, la ristrutturazione dell'Istituto in funzione di una valorizzazione delle vere professionalità nella gestione dell'Ente (per cui rimandiamo al Titolo II della proposta), dall'altro la separazione delle prestazioni assistenziali da quelle previdenziali. Le prime fanno capo allo Stato e vanno erogate dallo Stato in funzione di specifica previsione costituzionale. È necessario per l'avvenire che non sussistano dubbi in proposito sicché l'Istituto possa utilizzare pienamente i mezzi da destinare alle specifiche finalità in relazione al principio stabilito nei comma secondo e terzo dell'articolo 1.

Non può per contro ignorarsi che la funzione assistenziale, perché si espliciti in modo coerente e tale da assicurare condizioni minime di dignità, debba essere correlata alla perdita di valore della moneta: di qui la nostra proposta di assimilare il *quantum* della pensione sociale all'indennità di contingenza, secondo quanto dispone l'articolo 8.

L'importanza della disposizione è anche qui duplice: innanzi tutto essa tende a sollevare le condizioni di indigenza in cui versano i titolari di pensione sociale; in secondo luogo essa elimina per l'avvenire ogni problematica ricostruttiva attraverso l'aggancio ad un meccanismo automatico di certa individuazione.

La nostra proposta peraltro esclude il divieto di cumulo tra pensione e reddito di lavoro intendendo sottrarre il pensionato al possibile sfruttamento da parte di

datori di lavoro senza scrupoli che possono fare leva sulle necessità di integrare la pensione sfuggendo alle riduzioni in vigore, ma dando luogo a condizioni di lavoro nero e sottoremunerato.

Unico correttivo alla possibilità di cumulo è previsto con una riduzione in misura del 25 per cento della prestazione assicurativa, ma vi si riconosce peraltro valore di contributo previdenziale, con la conseguente possibilità di detrazione fiscale.

La proposta prevede altresì il permanere dei fondi integrativi di previdenza la cui funzione di tutela della professionalità non può essere posta in dubbio né può essere surrogata da ricorsi individuali al sistema assicurativo privatistico.

La proposta reca una soluzione al problema dell'estensione dei benefici combattentistici attraverso un regime di sostanziale equiparazione dei dipendenti privati alle previsioni della legge n. 336 del 1970.

Particolari disposizioni sono dedicate all'automaticità della prestazione assicurativa attraverso un meccanismo di sostituzione e di anticipazione dei datori di lavoro nei confronti dell'ente erogatore con sollievo evidente sia per il lavoratore che va in quiescenza sia per l'ente erogatore (articolo 34).

La proposta affronta anche il problema della previdenza per il lavoro a tempo parziale, che in sede delegata potrà essere regolato dal Governo con il criterio di un collegamento della contribuzione a fasce orarie, con la possibilità di integrazioni contributive da parte del lavoratore assistito da benefici fiscali.

Il titolo II della proposta contiene organiche previsioni di ristrutturazione dell'INPS e dei suoi organi, con l'esplicito intento di valorizzare la professionalità nell'ambito della direzione della gestione dell'istituto.

Onorevoli colleghi, questa proposta del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è da considerarsi integrata da altre proposte già presentate come quella relativa alla pensione alle casalinghe.

La pluriennale battaglia del Movimento sociale italiano-Destra nazionale per i pensionati ha creato un vasto movimento di opinione pubblica e di solidarietà per i lavoratori in quiescenza al cui trattamento sono interessati notevolmente anche coloro che sono in attività di servizio. Riteniamo pertanto che ogni sforzo debba essere compiuto per assicurare ai pensionati una maggiore giustizia perché ciò coincide con il pagamento di un debito di giustizia nei confronti dell'intero mondo del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ART. 1.

(Principi generali e finalità).

In attuazione dei principi di equità, di solidarietà e del pieno riconoscimento dei diritti acquisiti per una effettiva tutela previdenziale dei lavoratori, l'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli enti assicurativi, garantisce a tutti i lavoratori, pubblici e privati, trattamenti pensionistici adeguati alle loro esigenze di vita, ispirati a criteri di omogeneità e di perequazione, nel rispetto delle peculiarità dei diversi rapporti di lavoro, commisurati alla diversificata misura retributiva e contributiva.

Gli oneri relativi alla tutela e alla difesa sociale del lavoro sono distinti dagli oneri assistenziali che, con la presente legge, vengono assunti dallo Stato.

Le consistenze patrimoniali delle assicurazioni sociali obbligatorie, integrative, sostitutive o esonerative dei lavoratori pubblici e privati per la invalidità, la vecchiaia, i superstiti e gli assegni familiari, non possono essere in alcun modo sottratte ai lavoratori assicurati quale copertura delle prestazioni presenti e future.

ART. 2.

(Contribuzione al sistema pensionistico obbligatorio).

Gli oneri relativi al finanziamento del sistema pensionistico obbligatorio sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo dell'ammontare della retribuzione complessiva.

Tutti i lavoratori iscritti a forme previdenziali integrative, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria concorrono al finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti con un contributo di solidarietà pari all'uno per cento della retribuzione imponibile.

ART. 3.

(Gestione unica assistenziale).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985 è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale la « Gestione unica assistenziale statale » i cui oneri sono trasferiti allo Stato.

La gestione assume a proprio carico tutto il disavanzo patrimoniale delle gestioni assistenziali risultante al 31 dicembre 1984, nonché il finanziamento di tutte le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e relative pensioni di reversibilità.

Sono inoltre a carico dello Stato:

a) gli oneri relativi alle pensioni sociali;

b) gli oneri relativi alla gestione straordinaria della cassa integrazione guadagni;

c) i sussidi straordinari di disoccupazione;

d) le integrazioni per il trattamento minimo di pensione;

e) il disavanzo della gestione coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali;

f) tutti gli altri trattamenti che con legge sono o saranno posti a carico dello Stato.

ART. 4.

(Aggancio delle pensioni alla dinamica salariale del settore di appartenenza).

Le pensioni in pagamento alla data di entrata in vigore della presente legge de-

vono essere rivalutate, con effetto immediato, e successivamente ad ogni rinnovo contrattuale, con elevazione all'80 per cento della retribuzione corrisposta al personale in servizio della categoria di appartenenza.

L'indennità di scala mobile viene aggiornata con cadenza trimestrale e in misura pari a quella che viene corrisposta ai lavoratori del settore industria.

Le pensioni di reversibilità sono fissate, per tutti, in misura pari al 65 per cento di quelle dirette godute dai rispettivi titolari.

ART. 5.

(Età pensionabile).

Il limite di età per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantesimo anno per gli uomini, e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne, sempreché a tale data risultino versati o accreditati almeno quindici anni di contribuzione.

Restano fermi i limiti di età stabiliti dalla legge per i pensionamenti di vecchiaia per i lavoratori iscritti ai fondi di previdenza sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

I requisiti di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria di cui al primo comma sono ridotti di un terzo e il limite di età è abbassato a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, nei confronti dei lavoratori ciechi, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere o per gli addetti a lavori particolarmente gravosi e nocivi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme atte ad individuare le categorie dei lavoratori addetti alle attività usuranti per i quali deve essere corrisposta, a carico dei datori di lavoro, una contribuzione integrativa per fronteggiare i maggiori oneri previdenziali.

L'assicurato, sia uomo che donna, che ha conseguito il diritto alla pensione, ha

facoltà di differirne il godimento fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ottenendo come corrispettivo, una maggiorazione dell'importo mensile della pensione pari al 2 per cento per ogni anno intero di lavoro svolto.

L'importo della pensione comprensiva delle maggiorazioni per il differimento, non può superare, in ogni caso, l'ammontare dell'ultima retribuzione percepita.

La pensione di vecchiaia è liquidata a domanda dell'assicurato e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista dalla legge.

Se i requisiti di assicurazione e di contribuzione sono conseguiti dopo il compimento dell'età, di cui al primo comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti.

È consentito il ricongiungimento indiscriminato di tutti i periodi assicurativi per lavoro comunque prestato nel territorio nazionale; l'eventuale onere per il riscatto è posto a carico del lavoratore.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli assicurati che possono ottenere il pensionamento anticipato secondo la normativa in vigore al 1° ottobre 1984.

ART. 6.

(Armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici).

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare norme atte ad uniformare e omogeneizzare i trattamenti pensionistici per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive della assicurazione generale obbligatoria salvaguardando i trattamenti di miglior favore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione dei suddetti decreti restano invariate le normative che disciplinano i fondi speciali di previdenza.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è costituita la « Commissione parlamentare di vigilanza e di controllo per l'attività degli enti previdenziali e mutualistici », della quale è chiamato a far parte un rappresentante di tutti i gruppi presenti in Parlamento.

La Commissione mantiene costanti rapporti con tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative per percepire le istanze dei lavoratori e dei pensionati.

La Commissione provvede ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli elementi comuni al sistema previdenziale o di altri gruppi di istituti che senza essere comuni possono essere disciplinati in modo omogeneo nell'ambito del regime generale e dei fondi speciali diversi dall'assicurazione generale obbligatoria in materia di:

a) aliquote contributive gravanti sul datore di lavoro e sul dipendente;

b) norme sulla compatibilità della pensione col reddito di lavoro derivante da occupazione in forma subordinata o autonoma;

c) automatismo delle prestazioni;

d) prescrizioni della contribuzione e sanatorie;

e) contribuzione volontaria e sua dinamica;

f) interessi e sanzioni sui contributi corrisposti in ritardo o evasi;

g) strumenti di riscossione contributiva e loro ripartizione;

h) copertura dei periodi di astensione involontaria dal lavoro e del servizio militare;

i) norme relative ai trattamenti minimi;

l) invalidità specifica;

m) invalidità per causa di servizio;

n) equo indennizzo;

o) utilizzazione della contribuzione prodotta da rioccupazione del pensionato;

p) trattamenti minimi, percentuali spettanti per pensione privilegiata in rapporto al trattamento massimo;

q) normativa sulla retribuzione imponibile e pensionabile ed eventualmente a massimali della medesima in armonia con il regime di imposizione diretta;

r) contribuzione per tutti i lavoratori a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di solidarietà previdenziale.

Alla Commissione spetta il potere di vigilanza e di controllo sulla programmazione dell'attività degli enti, sulle spese di gestione e sull'utilizzo dei fondi disponibili, sull'applicazione delle leggi e sulla efficienza dei servizi in favore degli utenti.

Restano confermati i poteri di vigilanza e di controllo da parte dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, delle finanze e della Corte dei conti.

ART. 7.

(Retribuzione pensionabile).

La retribuzione pensionabile è quella relativa alla media della retribuzione percepita dal dipendente nell'ultimo triennio del rapporto di lavoro e per la quale sono stati versati regolari contributi in base alla relativa disciplina.

Resta ferma la normativa attualmente in vigore per cui tutte le voci retributive sono assoggettate a prelievo contributivo.

Il lavoratore ha diritto alla riliquidazione della pensione fino alla concorrenza dell'importo sul quale furono versati i contributi, ivi compresi quelli relativi alla mutualità scolastica.

ART. 8.

(Integrazione ai trattamenti minimi).

L'integrazione per i trattamenti minimi di pensione è concessa in presenza di

condizioni di reale bisogno e quando sia accertata la necessità di garantire un minimo ritenuto indispensabile per sopprimere alle più elementari esigenze di vita.

Le pensioni sia dirette che indirette, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché le pensioni sociali non possono essere inferiori all'ammontare annuo dell'indennità di contingenza concessa ai lavoratori del settore industriale in attività di servizio.

L'importo della pensione minima viene aumentato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Il trattamento minimo non spetta a chi beneficia di pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione e quando per effetto del cumulo delle pensioni il beneficiario fruisca di un trattamento complessivo pari o superiore al minimo garantito.

Qualora nonostante il cumulo non venga raggiunto il minimo, la pensione viene integrata, fino a raggiungere l'importo del trattamento minimo di cui al secondo comma del presente articolo.

I benefici di cui al presente articolo sono estesi agli italiani residenti all'estero.

ART. 9.

(Esenzione dalle imposte).

I titolari di pensioni sociali o di pensioni INPS integrate al minimo, privi di altri redditi, sono esentati dal pagamento di imposte e di ritenute di qualsiasi genere ed hanno diritto alla esenzione dal pagamento del *ticket* per le prestazioni sanitarie e farmaceutiche e dagli aumenti periodici dell'equo canone, ove conduttori di case in locazione.

ART. 10.

*(Maggiorazione della pensione
per carichi di famiglia).*

I trattamenti di pensione sono maggiorati delle quote di aggiunta di famiglia in misura identica a quella corrisposta ai lavoratori dell'industria.

Le maggiorazioni spettano anche per i figli studenti universitari o disoccupati, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, od oltre se permanentemente invalidi al lavoro.

I trattamenti di maggiore favore restano confermati.

ART. 11.

(Cumulo tra pensioni e redditi di lavoro).

Le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, comprese quelle di anzianità o ad esse assimilate, erogate dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dai fondi sostitutivi esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendenti, professionale ed autonomo.

Le pensioni di cui al comma precedente sono soggette a ritenuta del 25 per cento nei periodi di cumulo con retribuzione percepita alle dipendenze di terzi o con redditi da lavoro autonomo o professionale.

La ritenuta, quando si tratta di lavoro dipendente, viene operata dai datori di lavoro mentre negli altri casi, la somma da restituire è versata in sede di compilazione della denuncia annuale dei redditi, con distinta separata e trasferita all'ente di previdenza che eroga la prestazione.

Le somme così restituite, che hanno valore di contributi previdenziali, sono sottratte dal reddito imponibile e danno diritto alla detrazione ed ai rimborsi fiscali.

ART. 12.

(Esenzione fiscale).

Sono esenti da qualsiasi prelievo fiscale gli aumenti retributivi e pensionistici dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di contingenza che si verificano dal trimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì esenti da qualsiasi prelievo fiscale la indennità di fine rapporto e la indennità di buonuscita.

ART. 13.

(Scaglioni di reddito IRPEF).

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto, a variare gli importi degli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposizione IRPEF in misura pari alla variazione dell'indice medio ISTAT dei prezzi al consumo.

I nuovi importi di cui al primo comma sono validi ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche percepite nell'anno precedente.

I redditi da pensione sono divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico, e tassati separatamente ai fini IRPEF.

ART. 14.

(Benefici combattentistici).

Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori *ex* combattenti e assimilati, l'anzianità assicurativa viene figurativamente maggiorata di sette anni; ai lavoratori *ex* combattenti mutilati e invalidi di guerra, l'anzianità assicurativa viene figurativamente elevata a dieci anni.

Gli anni relativi alle campagne di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

Analogo accreditamento è operato per le croci al merito di guerra, mentre per le

decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra vanno accreditati, per ciascuna distinzione, due anni di contribuzione figurativa.

Dei benefici suindicati godono altresì gli appartenenti alle forze armate della Repubblica sociale italiana.

ART. 15.

(Pensioni di invalidità ordinarie e privilegiate).

L'assicurato ha diritto alla pensione ordinaria di invalidità a qualunque età, quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risultano versati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione, dei quali almeno uno nel quinquennio precedente la domanda di pensionamento, e quando sia riconosciuto invalido e le capacità lavorative ridotte rispettivamente, dal 51 al 66 per cento per l'invalidità temporanea ed oltre il 66 per cento per l'invalidità permanente.

In relazione alle condizioni psicofisiche del lavoratore, accertate secondo la vigente normativa e in base alle ridotte capacità di cui al precedente comma, sono liquidate le prestazioni differenziate tra coloro che per le loro menomazioni hanno diritto al collocamento e coloro che risultano permanentemente invalidi e incollocabili.

Nel caso di invalidità parziale il trattamento pensionistico viene liquidato in base alle vigenti disposizioni, assicurando, comunque, il trattamento minimo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Tale trattamento viene ridotto del 40 per cento se esiste integrazione al minimo di pensione, e del 25 per cento se non esiste tale integrazione, quando il pensionato con le residue capacità lavorative continua a prestare attività lavorative sia alle dipendenze di terzi che in forma autonoma.

L'invalidità parziale può essere sottoposta a revisione, trascorso il triennio della concessione, e riconfermata per altri

tre anni dopo i quali diviene definitiva. Nel caso in cui il pensionato di invalidità dopo il primo triennio riacquisti le capacità lavorative o perda il diritto alla prestazione il periodo di assenza dal lavoro viene coperto da contribuzione figurativa da considerarsi a tutti gli effetti, ivi compresa la indennità di disoccupazione.

La cessazione della invalidità parziale comporta automaticamente il diritto alla giusta causa per la riassunzione presso la stessa impresa o lo stesso ente con mantenimento della retribuzione acquisita al momento del pensionamento.

Qualora per accertata indisponibilità di posti, o per causa di forza maggiore non avvenga la riassunzione, il lavoratore ha diritto alla integrazione salariale da parte della cassa integrazione guadagni con le vigenti modalità.

Il lavoratore riconosciuto permanentemente invalido o incollocabile, con menomazioni superiori al 66 per cento, ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità.

Ai grandi invalidi può essere riconosciuta in relazione alla specifica causa invalidante la indennità di accompagnamento con una maggiorazione pari al 30 per cento della pensione annua liquidata.

Nessuna decurtazione viene operata sui trattamenti pensionistici di invalidità per i titolari di pensioni INPS che, contestualmente, sono titolari di pensione integrativa a carico dei fondi speciali, autonomi o integrativi.

ART. 16.

(Rendite ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro).

Gli assegni continuativi mensili concessi dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro ai grandi invalidi del lavoro, ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono equiparati alle rendite delle disposizioni per l'assicurazione obbliga-

toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La reversibilità degli assegni continuativi spetta al coniuge ed ai figli superstiti di grandi invalidi con grado di invalidità non inferiore all'80 per cento.

ART. 17.

(Supplementi di pensione).

I periodi di contribuzione versati dopo il pensionamento sono utili ai fini della liquidazione di supplementi della pensione in atto quando sono trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione.

I supplementi di pensione sono concessi a domanda degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Se la pensione risulta integrata al trattamento di cui all'articolo 8 della presente legge, l'importo del supplemento deve essere portato in detrazione dalla quota di integrazione già concessa.

ART. 18.

(Fondi integrativi di previdenza).

Gli oneri contributivi per il finanziamento dei fondi integrativi sostitutivi e aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria sono ripartiti tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro nelle proporzioni vigenti, soggette a modifiche rimesse alla contrattazione sindacale, alla quale è rimessa anche la determinazione degli oneri contributivi per fondi di nuova istituzione.

Agli enti di gestione dei suddetti fondi, dotati di personalità giuridica, pubblica o privata, è garantita piena autonomia finalizzata al criterio del massimo rendimento e della amministrazione oculata e responsabile. Gli enti stessi sono soggetti alla vigilanza dei Ministri del lavoro, del

tesoro, e delle finanze ed i loro statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze. Gli enti stessi sono soggetti ai medesimi controlli previsti per le assicurazioni private.

È escluso qualsiasi intervento finanziario da parte dello Stato.

Ai lavoratori è assicurata una pensione autonoma che sommata a quella dell'assicurazione generale obbligatoria corrisponde all'ultima retribuzione percepita.

I contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori alle gestioni previdenziali integrative, sostitutive o aggiuntive ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Nessuna decurtazione può essere effettuata ai titolari di pensione INPS, contestualmente titolari di pensione integrativa a carico di fondi integrativi aziendali o comunque autonomi.

ART. 19.

(Fondi integrativi di nuova costituzione).

È consentita la costituzione di fondi integrativi per la erogazione di trattamenti pensionistici integrativi all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed ai superstiti.

Con le modalità di cui all'articolo 18 viene riconosciuta ai fondi di previdenza integrativi, personalità giuridica privata, ai sensi delle norme del codice civile, a condizione che:

a) la gestione sia alimentata da contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro, senza gravami sulla finanza pubblica;

b) siano soggetti alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 18;

c) i trattamenti pensionistici non superino l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore nel corso dell'anno pre-

cedente la cessazione del rapporto di lavoro.

I fondi integrativi possono prevedere pensionamenti anticipati a condizione che gli stessi siano commisurati a tanti quarantesimi degli anni di effettiva contribuzione senza altre integrazioni.

ART. 20.

(Trattamenti pensionistici e contribuzione nelle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono uniformati a quelli degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Dalla stessa data la misura del contributo giornaliero per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è fissata in lire 1.000 di cui :

a) lire 10 per contributo base;

b) lire 990 per contributo di adeguamento.

Per le aziende agricole situate in territori montani il contributo giornaliero è ridotto a lire 500 di cui:

a) lire 10 per contributo base;

b) lire 490 per contributo di adeguamento.

Indipendentemente dal sesso e dall'età i contributi sono dovuti per 156 giornate annue. Quelli relativi a periodi precedenti l'anno 1975, vengono ragguagliati di diritto anche se inferiori, a 156 contributi per ciascun anno lavorativo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

I titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aggiuntivo aziendale, per ciascuna azienda familiare, pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente e denunciato ai fini IRPEF.

L'importo di tale contributo non può essere inferiore a lire 20.000 né superiore a lire 500.000.

Per le aziende agricole situate nei comuni montani il contributo di cui ai commi precedenti, è stabilito nella misura del 15 per cento mentre le misure minime e massime sono ridotte della metà.

La quota annua di contribuzione giornaliera e gli importi del contributo aziendale vengono adeguati ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro, in misura pari alle variazioni dei prezzi calcolate dall'ISTAT nella misura media dell'anno precedente.

Le quote sono ridotte del 50 per cento per le aziende situate nei territori montani.

ART. 21.

(Assicurazione obbligatoria nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i compiti e le funzioni della gestione « Servizi per i contributi agricoli unificati in agricoltura » (SCAU) sono assunti dall'INPS che subentra, con gestione autonoma, in tutte le attività di pertinenza dello SCAU.

La commissione centrale, le commissioni provinciali e gli organi di controllo continuano, come gestione a stralcio, l'espletamento delle loro attività fino al completo passaggio della gestione all'INPS.

Il personale di ruolo e fuori ruolo, in servizio presso lo SCAU alla data di entrata in vigore della presente legge viene trasferito all'INPS a datare dal 1° gennaio 1985, con le modalità adottate per il personale degli enti soppressi di cui alla legge 20 marzo 1970, n. 75.

Le dotazioni organiche dell'INPS sono rideterminate ai sensi del presente articolo in base alla consistenza numerica ripartita per le qualifiche rivestite da ciascun dipendente.

ART. 22.

(Operai agricoli).

Per gli operai del settore agricolo i datori di lavoro sono obbligati dal 1° gennaio 1985 alla tenuta del libro paga e matricola.

Nel libro sono annotati: periodi di lavoro della mano d'opera occupata, retribuzione riferita alle prestazioni, nominativi dei percettori e relativo codice fiscale.

L'onere contributivo è calcolato in percentuale sulla retribuzione percepita in base ai minimali e massimali vigenti nella assicurazione generale obbligatoria per gli operai del settore industria.

ART. 23.

(Trattamenti pensionistici e contribuzione alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i trattamenti pensionistici degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono uniformati a quelli degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il finanziamento della gestione ha luogo mediante:

a) una quota individuale in cifra fissa mensile per ciascun iscritto;

b) un contributo percentuale relativo al reddito dell'anno precedente denunciato ai fini IRPEF;

c) un contributo annuo per ciascun iscritto destinato a risanare il *deficit* patrimoniale delle gestioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge;

d) un eventuale contributo dello Stato nella misura necessaria a coprire il minor gettito contributivo.

I contributi di cui al precedente comma sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro del lavoro, previo pare-

re dei comitati amministratori delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, in rapporto alla variazione dei prezzi calcolati dall'ISTAT nella misura media dell'anno precedente.

ART. 24.

(Pubblici dipendenti).

Per i lavoratori pubblici la indennità integrativa speciale è conglobata nello stipendio e concorre a formare la retribuzione pensionabile.

A decorrere dal 1° luglio 1982, l'indennità di contingenza è inclusa nel calcolo dell'indennità di liquidazione o di buonuscita per i lavoratori del settore pubblico.

La contribuzione per l'assistenza sanitaria, a carico dei lavoratori pubblici e privati, è unificata, con effetto immediato, ed è rapportata all'uno per cento della retribuzione pensionabile.

Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il fondo pensioni dipendenti dello Stato per la liquidazione delle prestazioni relative al trattamento di previdenza e di quiescenza.

La costituzione del fondo, affidato ad apposita direzione generale, è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro.

ART. 25.

(Riscatto periodi scoperti di assicurazione).

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria o alle forme previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive possono riscattare, a domanda, periodi scoperti di assicurazione relativi a non lavoro o disoccupazione involontaria fino al limite massimo di sette anni.

Sono considerati periodi di non lavoro quelli successivi alla data di iscrizione dei giovani nelle liste di collocamento e

quelli relativi ai periodi di disoccupazione involontaria non indennizzati.

Per i periodi di iscrizione dei giovani in cerca di prima occupazione nelle liste dei disoccupati, è accreditato figurativamente un contributo equiparato a quello degli apprendisti; per i periodi di disoccupazione l'onere del riscatto è riferito alla qualifica rivestita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del riscatto si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

ART. 26.

(Contributi figurativi).

Sono riconosciuti figurativamente, ai fini del calcolo delle pensioni, tutti i periodi indennizzati di malattia, i periodi di assenza per infortunio, i periodi indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea e i periodi di disoccupazione.

ART. 27.

*(Detrazioni IRPEF
per contributi previdenziali).*

I contributi previdenziali versati a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, integrative sostitutive o esonerative, ivi compresi quelli per i collaboratori domestici, autisti o collaboratori familiari sono deducibili dal reddito imponibile delle persone fisiche.

ART. 28.

(Cassa integrazione guadagni e indennità di disoccupazione).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione della Cassa integrazione guadagni e la gestione disoccupazione sono affidate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo sono erogate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

ART. 29.

(Misura del sussidio di disoccupazione).

La misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione è commisurata al 50 per cento dell'ultima retribuzione percepita, maggiorata dell'integrazione per carichi familiari.

ART. 30.

(Gestione per la lotta alla tubercolosi, alle malattie cancerose e cardiovascolari).

Dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione tubercolosi affidata all'INPS assume la denominazione di « gestione per la lotta alla tubercolosi, alle malattie cancerose e cardiovascolari ».

I fondi della contribuzione relativa alla tubercolosi sono utilizzati per incentivare la ricerca a livello scientifico e universitario e per la concessione di indennità ai lavoratori assicurati e loro familiari con le stesse modalità previste per l'assistenza ai tubercolosi attualmente in vigore.

ART. 31.

(Assistenza sanitaria).

A decorrere dal 1° luglio 1985 tutti gli oneri relativi al funzionamento del servizio sanitario nazionale sono posti a carico del Ministero della sanità.

ART. 32.

(Esenzione contributiva pensionati).

I pensionati chiamati ad espletare un lavoro *part-time* per conto di ammini-

strazioni pubbliche o private, in ospedali, case di cura, di ricovero, enti di promozione sociale e sportiva, associazioni ricreative e culturali, associazioni umanitarie e di carità, istituti di riabilitazione e riqualificazione, musei, gallerie e pinacoteche, sono esonerati dall'obbligo contributivo.

Ai pensionati suddetti è conservato l'intero importo della pensione percepita.

Presso gli ispettorati del lavoro e gli uffici di collocamento sono predisposte apposite liste di pensionati dai quali attingere per l'espletamento di lavoro *part-time* ai fini di cui al primo comma.

ART. 33.

(Assistenti sociali).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti di patronato e di assistenza sociale con almeno due anni di anzianità di servizio, licenziati a seguito di liquidazione o di riduzione degli organici degli istituti stessi, hanno facoltà di chiedere l'inserimento nei corrispondenti ruoli dell'INPS.

A tal fine l'INPS riserva la dotazione organica rendendo indisponibili i posti da mettere a concorso.

ART. 34.

(Automaticità delle prestazioni).

Il lavoratore ha diritto a percepire la prestazione pensionistica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore *ex* dipendente un acconto mensile sul trattamento pensionistico non superiore in ogni caso alla indennità di contingenza.

Le somme così anticipate vengono detratte dal debito complessivo mensile del datore di lavoro rispetto all'ente erogatore; in difetto le somme corrisposte vengono restituite dall'ente erogatore al datore

di lavoro computando sulle stesse gli interessi in misura legale.

All'atto di liquidazione della pensione e degli arretrati, l'ente erogatore trattiene in compensazione la somma corrisposta secondo quanto previsto dal precedente comma.

ART. 35.

(Lavoro a tempo parziale).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto avente forza di legge per disciplinare il trattamento pensionistico del lavoro a tempo parziale, ispirato ai seguenti criteri:

1) misura della contribuzione in relazione a fasce orarie;

2) contribuzioni integrative a carico del lavoratore;

3) sgravi fiscali sulla contribuzione a carico dei lavoratori.

TITOLO II.

ART. 36.

(Funzioni e finalità dell'INPS e sua ristrutturazione).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ente di diritto pubblico, nel quadro degli adempimenti e delle funzioni attribuitegli dalla legge, eroga prestazioni previdenziali.

I compiti dell'INPS debbono essere assolti esclusivamente dallo stesso ente con esclusione di qualsiasi apporto esterno, sia sotto forma di appalto che di delega.

ART. 37.

(Controllo sull'INPS).

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e previdenza so-

ziale, che esercita le relative funzioni di concerto con il Ministero del tesoro, secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale.

L'Istituto ha l'obbligo di trasmettere ai Ministeri vigilanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione entro otto giorni dalla loro adozione. L'obbligo vale anche se tali atti non sono soggetti a specifica approvazione ministeriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le necessarie variazioni, che devono essere apportate o riconfermate entro i successivi trenta giorni.

ART. 38.

(Presidente e vicepresidenti dell'INPS).

Il presidente dell'INPS è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del lavoro, del tesoro, della sanità, del bilancio e delle finanze, unitamente a due vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assumono temporaneamente le funzioni.

Il presidente e i vicepresidenti vengono scelti tra gli esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti i compiti affidati all'INPS; restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.

Alla scadenza dell'incarico o della riconferma il presidente e i vicepresidenti decadono di diritto dalla carica.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita i compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 39.

*(Composizione del consiglio
di amministrazione).*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto, dai due vice presidenti in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, della sanità e del bilancio:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, proporzionalmente designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi rispettivamente designati, uno per ciascuna categoria, in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti;

3) otto rappresentanti dei datori di lavoro dei quali cinque in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria; uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo e attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti designati dal personale dipendente;

5) il presidente dell'INAIL;

6) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato e relativo supplente, con qualifica non inferiore a dirigente generale designati a rappresentare ciascuno i rispettivi Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica ».

ART. 40.

(Competenze del consiglio di amministrazione).

Le competenze del consiglio di amministrazione dell'INPS sono disciplinate dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Al primo comma dell'articolo 4 del suddetto decreto, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 28) il potere di disciplinare l'ordinamento dei servizi per una migliore organizzazione del lavoro;

29) proporre il trattamento economico e le attribuzioni del direttore generale;

30) proporre l'ampliamento delle dotazioni organiche e le promozioni dei dirigenti;

31) definire le attribuzioni e i compiti da affidare ai comitati regionali e provinciali ».

ART. 41.

(Comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'istituto ed è composto oltre che dal presidente medesimo, dai due vice presidenti e dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

a) cinque consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, rappresentanti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

c) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

d) un rappresentante eletto dal personale dipendente dell'istituto;

e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro, del tesoro, della sanità e del bilancio.

ART. 42.

(Competenze del comitato esecutivo).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è aggiunto il comma seguente:

« Al comitato esecutivo sono attribuiti, da parte del consiglio di amministrazione dell'INPS i compiti di gestione, di organizzazione e di governo delle strutture e del personale anche se non compresi nella sfera di competenza di altri organi di amministrazione purché siano espressamente previsti dalle leggi e dai regolamenti ».

ART. 43.

(Collegio dei sindaci).

Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'INPS.

Il controllo concomitante dei sindaci è esercitato mediante motivato parere sulla eventuale illegittimità degli atti degli organi deliberanti dell'istituto con esplicita indicazione dei provvedimenti legislativi che si ritengono violati.

Il collegio dei sindaci controlla le scritture contabili e i bilanci preventivi e consuntivi e riferisce al consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è composto da:

- 1) un magistrato della Corte dei conti che assume la presidenza;
- 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro con qualifica non inferiore a dirigente generale;
- 3) un rappresentante del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a dirigente generale;
- 4) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale;

5) un rappresentante del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro, del tesoro e delle finanze, della sanità e del bilancio, unitamente al presidente supplente che in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti del collegio sindacale presenziano alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati speciali delle varie gestioni.

I componenti il collegio sindacale non possono far parte di commissioni e comitati né assumere incarichi di studio o consulenza.

ART. 44.

(Direttore generale).

L'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Il direttore generale dell'INPS è nominato con decreto il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. Viene designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto tra i dirigenti superiori dell'INPS appartenenti alle qualifiche amministrative tecniche o professionali; può restare in carica per un quinquennio salvo conferma ».

ART. 45.

(Responsabilità degli amministratori).

Il presidente, i vice presidenti, i membri degli organi collegiali e i dirigenti

dell'INPS rispondono dei danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni in caso di dolo o colpa grave ovvero per negligenza, omissione di atti di ufficio, parzialità e abuso di potere, violazione dei principi sanciti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i reati di cui al precedente comma, la difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente, convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale, può essere assunta dai legali del ruolo professionale dell'ente, salvo la rivalsa da parte dell'INPS in caso di condanna.

Il diritto alla difesa è autorizzato dal comitato esecutivo.

ART. 46.

(Comitati regionali INPS).

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così sostituito:

« 1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti:

« 5) un rappresentante regionale del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato;

6) un rappresentante della regione con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato ».

Il quinto comma dell'articolo 33 del citato decreto n. 639 del 1970, è sostituito dal seguente:

« Spetta al comitato regionale:

1) coordinare e disciplinare l'attività dei comitati provinciali nell'ambito regionale in base alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

2) espletare il mandato conferito dal consiglio di amministrazione in materia di vigilanza, di efficienza dell'attività assistenziale e di collaborazione con i comitati provinciali;

3) predisporre relazioni semestrali al consiglio di amministrazione sul carico di lavoro e sulla operatività delle sedi provinciali, ponendo in risalto ritardi sulla erogazione delle prestazioni e quanto altro possa rendere più spedito il lavoro nelle sedi di competenza ».

ART. 47.

(Comitati provinciali).

Il numero 1) del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

ART. 48.

(Compiti dei comitati provinciali).

I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) decide, in via definitiva i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

2) decide i ricorsi di cui al titolo terzo del presente decreto e assume i compiti già assegnati ai comitati regionali;

2-bis) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; esamina i provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi sulla materia controversa ».